

STATUTO

"SAN GIUSEPPE COOPERATIVA SOCIALE"

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARTINA FRANCA TA VIA
STEFANO RAGUSO 6

Numero REA: TA - 81938

Codice fiscale: 00887060739

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-05-2005 - Statuto completo	2
--	---

	con i medesimi, concedere avalli e fideiussioni, necessari al	
	raggiungimento dello scopo sociale".	
	4) di adottare nuove norme di funzionamento riprodotte in un	
	nuovo testo composto da n. 32 (trentadue) articoli, che qui	
	di seguito si trascrivono:	
	NORME DI FUNZIONAMENTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE	
	E' costituita con sede nel comune di Martina Franca la so-	
	cietà cooperativa sociale denominata " San Giuseppe Cooperati-	
	va Sociale ".	
	La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie ed uffici anche altrove. Alla cooperativa si applica-	
	no le disposizioni previste nelle presenti norme e nei rego-	
	lamenti attuativi, nonché quelle contenute nel Titolo VI del	
	codice civile, nonché, in quanto compatibili, quelle previste	
	nel Titolo V del codice medesimo,in materia si Società a Re-	
	sponsabilità Limitata, ai sensi dell'art. 2519 c.c.. Presso	
	la sede sociale si intende eletto il domicilio di ciascun so-	
	cio.	
	ART. 2 - DURATA	
	La durata della cooperativa è illimitata nel tempo.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	

	ART. 3 SCOPO	
	La cooperativa non ha fine di lucro, è retta da scopo mutua-	
	listico ed in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale	
	più avanti indicato, deve intendersi a mutualità prevalente.	
	Riguardo ai detti rapporti mutualistici la società è obbliga-	
	ta al rispetto del principio della parità di trattamento, de-	
	mandandosi all'organo amministrativo la facoltà di instaurare	
	ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diver-	
	se, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze del-	
	la cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. La società	
	potrà svolgere la propria attività anche con i terzi, le con-	
	dizioni dei rapporti con i quali terzi verranno stabilite	
	dall'organo amministrativo valutate le esigenze dell'impresa	
	cooperativa.	
	ART. 4 - OGGETTO	
	La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	zione sociale dei cittadini. Essa opera ispirandosi ai prin-	
	cipi di solidarietà e mutualità e si propone la gestione in	
	forma di impresa di servizi socio sanitari, educativi e di	
	formazione, disciplinati dalle leggi, dai regolamenti, dai	
	piani, dai programmi regionali in materia di interventi so-	
	cio-sanitari ed educativo-assistenziali, come ad esempio:	
	- Gestione di asilo nido, scuola materna ecc;	
	- Assistenza domiciliare;	

	- Gestione di case di riposo, Centri Aperti Polivalenti, Cen-	
	tri diurni residenziali e non;	
	- Gestione di strutture di accoglienza, di recupero, case fa-	
	miglie per minori, per ragazze, per immigrati, nonché ogni	
	attività connessa all'integrazione sociale degli stranieri;	
	- promuovere, organizzare e realizzare corsi di formazione	
	professionale;	
	- promuovere ogni attività finalizzata alla promozione dei	
	diritti umani, agli scambi con altre organizzazioni italiane	
	ed estere, ivi compreso il partenariato per la cooperazione	
	allo sviluppo.	
	- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finan-	
	ziarie, commerciali, bancarie, utili e necessarie per il rag-	
	giungimento degli scopi sociali, ovvero comunque a questi	
	connessi; rappresentare i soci di fronte a pubbliche ammini-	
	strazioni sia nazionali che comunitarie ed internazionali;	
	- ricercare gli strumenti finanziari, tecnici ed amministra-	
	tivi atti a promuovere mutua assistenza e mutuo credito, tra	
	i soci e, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione,	
	assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolga-	
	no attività economiche integrative, aderendo anche ad altri	
	organismi cooperativi o consortili e federali;	
	- promuovere, favorire, gestire in tutte le forme possibili,	
	l'intervento in campo locale in ordine al soddisfacimento dei	
	bisogni della collettività stipulando convenzioni con enti	

	pubblici e privati o partecipando a gare di appalto;	
	Per l'attuazione dei punti sopra indicati La Cooperativa può:	
	a) ricevere donazioni e liberalità finalizzate al conseguimento degli scopi sociali;	
	b) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni, nonché finanziamenti e contributi disposti da enti e organismi pubblici o privati che riguardino gli scopi della Cooperativa e della cooperazione in generale;	
	c) raccogliere conferimenti di denaro e prestiti dai soci, contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi, concedere avalli e fideiussioni, necessari al raggiungimento dello scopo sociale;	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 5 - REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei Soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali. Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. Non po-	

	tranno essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi ab-	
	biano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a	
	quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con	
	quest'ultima, salvo diversa deliberazione dell'organo ammini-	
	strativo assunta in conformità alla leggi speciali in materia	
	di cooperazione di lavoro.	
	ART. 6 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza	
	e data di nascita;	
	b) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere,	
	nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di parte-	
	cipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale so-	
	vrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta dell'organo	
	amministrativo;	
	c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ad e-	
	ventuali regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di	
	aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui all'art. 5 del presente statuto e la inesistenza di	
	cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla doman-	
	da, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci.	
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il sog-	

	getto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento	
	della domanda, deliberato dall' organo amministrativo.	
	A seguito della delibera di ammissione e della conseguente	
	comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli ammi-	
	nistratori o l'amministratore unico provvederanno all'annota-	
	zione nel libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo am-	
	ministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare per iscrit-	
	to la deliberazione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l' ha proposta può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE	
	Il capitale sociale dei soci è costituito da quote che non	
	possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere ce-	
	dute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	In caso di trasferimento delle quote da parte dei soci si ap-	
	plica art. 2530 del C.C.	

	ART. 8 DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI	
	Le quote sottoscritte saranno versate in unica soluzione.	
	I soci sono obbligati	
	a) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e	
	nei termini sopra previsti;	
	b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dal-	
	l'assemblea;	
	c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente sta-	
	bilita dall'organo amministrativo;	
	d) dall'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	I soci, inoltre:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a	
	partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad al-	
	tre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed e-	
	splichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro	
	a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	

	I soci hanno inoltre il diritto di esaminare il libro dei so-	
	ci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle as-	
	semblee e di ottenere estratti a proprie spese.	
	ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	
	ART. 10 - RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da	
	parte della cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla cooperativa. L'organo amministrativo deve esaminarla en-	
	tro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano	
	i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, le-	
	gittimano il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo ammini-	
	strativo deve darne immediatamente comunicazione al socio,	
	che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto so-	
	ciale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comu-	

	nicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	ART. 11 - ESCLUSIONE	
	L'esclusione può essere pronunciata dall'organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del	
	socio che:	
	1) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti	
	per la partecipazione alla società;	
	2) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	3) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibi-	
	lità previste dal precedente articolo 5;	
	4) per mutuo consenso;	
	5) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente	
	statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente a-	
	dottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico;	
	6) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento	
	delle quote sottoscritte;	
	7) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò	
	univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria a-	
	gli interessi sociali;	
	ART. 12 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante rac-	
	comandata con ricevuta di ritorno.	
	ART. 13 DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	

	borso delle somme versate per liberare le quote da essi sot-	
	toscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attri-	
	buite per rivalutazione e ristorno.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
	tamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque,	
	in misura mai superiore all'importo di cui al precedente com-	
	ma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante al-	
	la cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale	
	credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Per le quote assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del	
	codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corri-	
	sposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.	
	I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quo-	
	ta dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relati-	
	vi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale diventa operativo.	
	ART. 14 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio gli eredi conseguono il diritto al	
	rimborso delle quote da lui effettivamente versate ed even-	
	tualmente attribuite nonché al pagamento dei dividendi matu-	
	rati, nella misura e con le modalità previste nel precedente	

	articolo 13.	
	Gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione delle quote, atto	
	notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la	
	nomina di un unico delegato alla riscossione.	
	ART. 15 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-	
	vranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti en-	
	tro cinque anni e sei mesi dalla data di approvazione del bi-	
	lancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	TITOLO IV	
	PRESTITI SOCIALI	
	ART. - 16 SOCI COOPERATORI - SOCI SOVVENTORI	
	I soci cooperatori su delibera assembleare dovranno effettua-	
	re, per particolari esigenze finanziarie, finanziamenti alla	
	cooperativa non fruttiferi o fruttiferi di interessi legali.	
	E' consentita infine anche la presenza dei Soci Sovventori,	
	nel qual caso, la cooperativa è tenuta a rispettare la norma-	
	tiva disposta dalla Legge 31.1.1992 n. 59, Articolo 4.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	ART. 17 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale dei soci che è variabile ed è formato	

	da un numero illimitato di quote nominative ed indivisibili,	
	ciascuna del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola	
	zero zero);	
	b) dal capitale sociale dei soci sovventori destinato alla	
	costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'ar-	
	ticolo 4 del presente statuto;	
	c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di	
	esercizio di cui al successivo articolo 20;	
	d) da ogni altra riserva o da ogni altro fondo costituiti e/o	
	prevista per legge a copertura di particolari rischi o in	
	previsione di oneri futuri;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle	
	quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma,	
	fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scio-	
	glimento.	
	ART. 18 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° luglio al 30 giugno di ogni an-	
	no.	

	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizio-	
	ni di legge.	
	Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere	
	riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i so-	
	ci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.	
	Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la	
	condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del co-	
	dice civile.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla	
	gestione nella quale, in particolare sono indicati i criteri	
	seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con	
	il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della so-	
	cietà. Nella suddetta relazione l'organo amministrativo illu-	
	stra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con ri-	
	guardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bi-	
	lancio consolidato o comunque quando lo richiedano particola-	
	ri esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della coo-	
	perativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale.	
	L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa pri-	

	ma della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura	
	dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esi-	
	genze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolun-	
	gimento del termine fino a 180 giorni.	
	L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della di-	
	lazione nella relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla destina-	
	zione del ristorno nel rispetto delle leggi vigenti in mate-	
	ria, in ogni caso la ripartizione del ristorno ai soci va ef-	
	fettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici.	
	Nella Delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assem-	
	blea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma	
	dell'art. 2545-sexies.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente	
	presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	ART. 19 - DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-	
	zione dell'utile netto destinandolo:	
	a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota destinata ai soci a titolo di ristorno,	
	nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vi-	

	genti in materia;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capi-	
	tale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da	
	distribuire:	
	1) ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;	
	2) ai soci sovventori, in misura non superiore a quanto	
	stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti;	
	- in misura non superiore a due punti rispetto al limite mas-	
	simo previsto per i dividendi di cui al precedente punto 1),	
	qualora in possesso dei soci;	
	e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale socia-	
	le sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi	
	in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai	
	fini fiscali;	
	f) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei	
	requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle di-	
	sposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili	
	di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	TITOLO VI	
	GOVERNO DELLA SOCIETA'	
	ART. 20 - ORGANI SOCIALI	
	SEZIONE I - ASSEMBLEA	

	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante	
	avviso comunicato ai soci almeno dieci giorni prima dell'as-	
	semblea, mediante affissione di manifesti murali nella loca-	
	lità in cui la società ha sede legale.	
	L'avviso dovrà contenere l'indicazione delle materie da trat-	
	tare, il luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché	
	nel territorio nazionale), la data e l'ora della prima e del-	
	la seconda convocazione che deve essere fissata almeno venti-	
	quattrore dopo la prima.	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei compo-	
	nenti gli organi amministrativi e di controllo, ove presente;	
	in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione	
	delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi ammi-	
	nistrativi e di controllo non presenti.	
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro	
	120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo	
	quanto previsto all'articolo 19 del presente statuto per	
	l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo ammi-	
	nistrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per	
	iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal	
	collegio sindacale(ove esistente) o da tanti soci che espri-	

	mano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori	
	ed ai soci sovventori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	20 giorni dalla data di presentazione della richiesta.	
	L'assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'orga-	
	no amministrativo e, se dovesse ritenerlo utile, approva an-	
	che l'eventuale bilancio preventivo;	
	2) determina il periodo di durata del mandato, il numero dei	
	componenti dell'organo amministrativo, elegge l'amministrato-	
	re unico o gli amministratori, per la gestione della coopera-	
	tiva con sistema monastico, e, nel rispetto di quanto dispo-	
	sto nell'art. 26 del presente statuto, provvede alle relative	
	nomine e revoche;	
	3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli	
	amministratori per la loro attività collegiale; determina un	
	importo complessivo per la remunerazione di tutti gli ammini-	
	stratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;	
	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra	
	questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; deli-	
	bera l'eventuale revoca;	
	5) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex	
	art. 2409 bis, se nominati;	

	6) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le	
	maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;	
	7) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio	
	non accolte dall'organo amministrativo, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima	
	convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;	
	8) delibera sull'esclusione del socio;	
	9) delibera, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con	
	previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia;	
	10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per	
	legge;	
	11) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere	
	l'attività imprenditoriale della cooperativa;	
	12) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	13) per particolari esigenze finanziarie, potrà deliberare la	
	possibilità da parte dei soci, di finanziamenti non fruttiferi o fruttiferi di interessi legali.	

	L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attri-	
	buita dalla legge alla sua competenza ed autorizza inoltre	
	l'organo amministrativo, ferma restando la responsabilità de-	
	gli amministratori per gli atti compiuti, sulle seguenti ma-	
	terie e su ogni altra materia rimessa ad autorizzazione	
	dell'assemblea del presente statuto.	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto (ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui	
	all'articolo 2514 del codice civile, previste all'articolo 34	
	del presente statuto), sulla nomina, sulla sostituzione e sui	
	poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente	
	attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione del-	
	le seguenti materie espressamente riservate dal presente sta-	
	tuto alla competenza dell'organo amministrativo: la fusione	
	nei casi previsti dagli articolo 2505 e 2505 bis del codice	
	civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;	
	la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rap-	
	presentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle	
	disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale	
	nel territorio nazionale.	
	ART. 21 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente	
	costitutiva:	
	- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o	

	per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordi-	
	naria sia straordinaria, così in prima come in seconda convo-	
	cazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei	
	soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società,	
	l'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convo-	
	cazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei	
	3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.	
	ART. 22 - INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano	
	in mora nel pagamento delle quote sottoscritte.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle	
	quote possedute.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappre-	
	sentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesi-	
	ma categoria di socio o sovventore, che non sia amministrato-	
	re o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega	
	scritta.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	blea e conservate tra gli atti sociali.	

	L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere propo-	
	sta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla	
	deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli	
	aventi diritto al voto.	
	ART. 23 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Pre-	
	sidente del consiglio di amministrazione e, in loro assenza,	
	da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la mag-	
	gioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non	
	socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle	
	votazioni.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio.	
	SEZIONE II - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART. 24 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA	
	La società può essere amministrata, alternativamente, da un	
	Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un minimo di tre consiglieri fino a un massimo di	
	cinque consiglieri, su decisione dei soci ed eletti dall'as-	
	semblea generale.	

	L'organo amministrativo resta in carica per tre esercizi, e	
	comunque fino alla data dell'assemblea convocata per l'appro-	
	vazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro	
	carica, ed è rieleggibile.	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al	
	possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed in-	
	dipendenza.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Pre-	
	sidente ed il Comitato per il Controllo sulla gestione.	
	Il consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno degli	
	amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando	
	contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della	
	delega; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega,	
	oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civi-	
	le, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di	
	esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	
	Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al	
	precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto organiz-	
	zativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura	
	ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di	
	amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità	
	di novanta giorni, sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di	
	maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche,	

	effettuate dalla società e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori sono comunque tenuti ad agire in modo in-	
	formato; ciascun amministratore può chiedere agli organi de-	
	legati che in consiglio siano fornite informazioni relative	
	alla gestione della società.	
	ART. 25 - COMPETENZA E RIUNIONI	
	L'amministratore unico ed il consiglio di amministrazione so-	
	no investiti, in via esclusiva, di tutti i poteri per la ge-	
	stione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la	
	necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal	
	presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescri-	
	zioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile	
	in materia di mutualità prevalente.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno	
	di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i con-	
	siglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non so-	
	no prese in conformità della legge e dello statuto possono	

	essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale,	
	dagli amministratori assenti e dissenzienti; possono altresì	
	essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro	
	diritti.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, devono indicare specificamente nella re-	
	lazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i cri-	
	teri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento del-	
	lo scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART. 26 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministra-	
	zione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti	
	dall'articolo 2386 c.1 del codice civile, purché la maggio-	
	ranza sia sempre costituita da soci e comunque da amministra-	
	tori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	ART. 27 AMMINISTRATORE UNICO - PRESIDENTE	
	L'amministratore unico o il presidente del consiglio di ammi-	
	nistratore ha la rappresentanza e la firma sociale limitata-	
	mente rientranti nell'oggetto sociale.	

	Essi sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministra-	
	zioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi	
	titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procurato-	
	ri nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa da-	
	vanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed	
	in qualunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il	
	Presidente può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Pre-	
	sidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale	
	procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.	
	Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'or-	
	dine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.	
	SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	
	ART. 28 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA	
	La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi di	
	legge.	
	Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si	
	compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in	
	possesso di requisiti di legge.	
	I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di	

	anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli	
	effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel	
	corso del mandato.	
	Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assem-	
	blea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei	
	sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in	
	cui il collegio è stato ricostituito.	
	ART. 29 - COMPETENZA E RIUNIONI	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del codice	
	civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al	
	collegio sindacale, ove questo sia nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle	
	riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto da-	
	gli intervenuti.	
	Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la pre-	
	senza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza	
	assoluta dei presenti.	

	I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di am-	
	ministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato e-	
	secutivo.	
	In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte de-	
	gli amministratori, il collegio sindacale deve convocare	
	l'assemblea.	
	Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio	
	di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'esple-	
	tamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rile-	
	vante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di e-	
	sercizio, devono indicare specificamente nella relazione pre-	
	vista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nel-	
	la gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutuali-	
	stico.	
	Dovranno inoltre documentare la condizione di prevalenza ai	
	sensi dell'art. 2513 c.c.	
	I sindaci possono in ogni momento procedere, anche indivi-	
	dualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effet-	
	tuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche	
	individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'appo-	
	sito libro.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI VARIE	
	ART. 30 - SCIoglimento	

	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'as-	
	semblea, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla ces-	
	sione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di	
	singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari	
	per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il	
	suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione	
	del migliore realizzo.	
	Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere	
	tutti gli atti utili per la liquidazione della società.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le	
	maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e	
	dello statuto.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardan-	
	ti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di re-	

	cedere.	
	ART. 31 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, de-	
	dotti nell'ordine:	
	a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i	
	dividendi eventualmente maturati;	
	b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovvento-	
	ri, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente ma-	
	turati;	
	c) il rimborso delle azioni versate dai soci lavoratori, e-	
	ventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;	
	ART. 32 - DISPOSIZIONI FINALI	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 per la qua-	
	lificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste	
	nel presente statuto agli artt. 17 (divieto di distribuzione	
	delle riserve tra i soci cooperatori), 18, 19 (approvazione	
	bilancio e destinazione dell'utile) e 31 (devoluzione del pa-	
	trimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto	
	osservate.	
	Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le	
	norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla	
	cooperazione.	
	2 - ai soli fini dell'art.111-ter disp. att. c.c., che l'in-	

	dirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: Mar-	
	tina Franca, Via Genovesi n. 37."	
	E' conferito mandato al Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione per l'attuazione della presente delibera, con i più	
	ampi poteri.	
	PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE E	
	CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA	
	Il Presidente dà atto che tale testo viene approvato all'una-	
	nimità. Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro	
	chiedendo la parola, il Presidente, proclamati i risultati	
	delle votazioni, dichiara sciolta l'assemblea alle ore di-	
	ciotto minuti cinquantacinque.	
	Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della	
	Società.	
	Ri-	
	chiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me redatto	
	e letto al comparso che, su mia interpellanza, lo approva di-	
	chiarandolo conforme alla sua espressa volontà, ed in confer-	
	ma lo sottoscrive con me Notaio. Dattiloscritto da persona di	
	mia fiducia su trentasei (36) pagine e sin qui della trenta-	
	settesima (37) di dieci (10) fogli, ed .in parte scritto di	
	mio pugno.	
	F.to: Aldo Montanaro, Giovanna Pignatelli Notaio, vi è il	
	sigillo.	